



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

COPIA

N° 14 del 27/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione: ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: RECESSO DAL "CONSORZIO ENERGIA VENETO" C.E.V..-

L'anno **duemilasedici**, addì **ventisette** del mese di **Aprile** alle ore **19:00**, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	LAZZARI ROBERTO	SI	
2	ARALDI SARA	SI	
3	CAVALLI NICOLA		SI
4	MOSTOSI ELVIO	SI	
5	BARBISOTTI COSTANTINO	SI	
6	CAVALLI ALESSIA	SI	
7	CREMASCHI FRANCESCA	SI	
8	BASSI ROMEO ANADIR	SI	
9	REGGI NICOLO'	SI	
10	MANFREDA SALVATORE	SI	
11	PAGANUZZI SONIA MARIA		SI

Presenti 9 - Assenti 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. ROBERTO LAZZARI in qualità di SINDACO ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24.11.2005 con la quale si stabiliva di aderire al "Consorzio Energia Veneto" – C.E.V. con sede a Verona, corso Milano n. 55, allo scopo di cogliere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del mercato energetico;

CONSIDERATO che in conseguenza dell'adesione al C.E.V. il Comune di Spinadesco ha disdettato tutti i contratti ENEL in essere ed è passato al gestore incaricato dal Consorzio, Global Power spa;

RILEVATO che, da verifiche effettuate sul mercato della fornitura di energia elettrica, si è riscontrato una perdita di competitività del servizio erogato dal fornitore individuato dal Consorzio CEV, in quanto sono presenti sul mercato operatori economici che praticano tariffe più convenienti rispetto a quelle proposte dal Consorzio;

RITENUTO inoltre non soddisfacente il servizio erogato dal CEV per i seguenti motivi:

- sistema di fatturazione adottato dal gestore, con conguagli dei consumi dell'anno precedente fatturati nel corso dell'anno successivo;
- carenza di riferimenti alle letture dei contatori;
- difficoltà di corretta interpretazione della fattura;

RILEVATO che:

- il Consorzio CEV, per la gestione e il funzionamento dello stesso, necessita del pagamento da parte dei Soci di una quota fissa annuale e di una variabile, calcolata in ragione del 10% del risparmio ottenuto rispetto alle tariffe di mercato; che tale quota si configura come un onere aggiuntivo non riducibile per questo Comune;
- il sistema di fatturazione del consumo di energia elettrica utilizzato dai gestori individuati dal CEV e gli aumenti intervenuti a livello del produttore non consentono di accertare concretamente le economie di spesa sugli importi effettivamente pagati per l'energia fornita;

CONSIDERATO, per le motivazioni sopra esposte, che non risulta più vantaggioso mantenere l'adesione al suddetto Consorzio e ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, il quale dispone al comma 6.1 che:

- i Consorziati possono recedere dal Consorzio alla scadenza di ogni anno sociale con tre mesi di preavviso mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Consiglio Direttivo;
- la dichiarazione di recesso sarà efficace nei confronti del Consorzio trascorsi trenta giorni dal suo ricevimento e comunque con effetto solo dalla scadenza del contratto di somministrazione stipulato nell'ambito consortile, salvo che il Consiglio Direttivo autorizzi un'efficacia anticipata;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 6.3 del succitato art. 6 dello Statuto consortile, in caso di recesso o di esclusione il consorziato non avrà diritto alla liquidazione della quota di partecipazione né ad alcun rimborso od indennizzo su contributi versati;

DATO ATTO che si procederà al reperimento del nuovo fornitore di energia elettrica nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici di forniture;

RISCONTRATO come la partecipazione al CEV, nato come gruppo d'acquisto e quindi come strumento di economia dalle caratteristiche molto snelle ed efficienti, vede oggi snaturata la sua funzione in quanto tale struttura risulta oggi superata dalle convenzioni Consip (che, fatto non secondario, offrono l'energia ad un prezzo anche inferiore);

RICORDATO come nel partecipare al CEV il comune ha cercato unicamente uno sconto di prezzo e che oggi si trova a dover subire logiche tariffarie spesso incomprensibili, con l'unico risultato di impedire al singolo ente locale di sfruttare in concreto le potenzialità legate alla liberalizzazione del mercato dell'energia date dalla possibilità di scelta di anno in anno;

VISTO il D.L. 95/2012 – art. 1, comma 7 – modificato ed integrato dalla L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

PRESO ATTO che ai sensi della normativa citata le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad approvvigionarsi facendo ricorso alle convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;

VISTO inoltre che l'adesione al consorzio Cev prevede un costo non essendo a partecipazione gratuita ma onerosa;

CONSTATATO infine l'importanza di aver un servizio certo, preciso, rendicontabile e condizioni di favore date da aste nazionali per l'acquisto di energia;

DATO ATTO che si ritiene doveroso l'abbandono del Consorzio Energia Veneto in quanto altre situazioni appaiono più economiche per l'ente ed il vincolo consortile non legittima l'accettazione di logiche incomprensibili;

CONSIDERATO opportuno recedere dal CEV per approfittare delle occasioni date dal libero mercato dell'energia, con possibilità di risparmio sia in termini economici che "di processo a livello di sistema, dal momento che ogni processo di gara ha dei costi effettivi in termini di risorse impiegate nella stesura delle documentazioni, nelle commissioni, costi di pubblicazione, costi derivati dall'attività di contenzioso ecc." (cfr. Relazione illustrativa Legge di Stabilità 2016, pagg. 31, 32).

PRESO ATTO che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica da parte del Responsabile Ufficio Tecnico e da parte del Segretario Comunale ex art. 49 D.Lgvo 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni;

VISTO l'art.42 del d. lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge dai n.5 presenti (compreso il Sindaco);

DELIBERA

1. DI RECEDERE unilateralmente, con decorrenza dalla prima data utile secondo i termini della normativa vigente in materia e del contratto stipulato, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, dal CEV a cui il Comune di Spinadesco ha aderito con Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 24.11.2005.

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, con apposita separata votazione che riporta il medesimo risultato della precedente.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : RECESSO DAL "CONSORZIO ENERGIA VENETO" C.E.V..-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Spinadesco, li 15/04/2016

IL RESPONSABILI DEL SERVIZIO
F.to Arch. Mara Ruvoli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Spinadesco, li 15/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Spinadesco, li 15/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Sara Miglioli

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Lazzari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che ai sensi dell'art. 134, comma 1° del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : **30.04.2016** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

X Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Spinadesco,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Spinadesco,
29/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori